

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE COMUNALE DI VIA
SORTE 2/A PER ANNI 16 DAL 01/07/2024 – 30/06/2036**

Sommario

Art.1	Natura ed Oggetto della Concessione	3
Art.2	Definizioni.....	3
Art.3	Descrizione dell'impianto	4
Art.4	Durata della Concessione e modalità di affidamento	4
Art.5	Finalità.....	5
Art.6	Valore presunto della concessione e corrispettivo	6
Art.7	Avvio del Servizio.....	6
Art.8	Direttore dell'impianto e personale necessario alla gestione	7
Art.9	Programma di utilizzo	7
Art.10	Tariffe.....	8
Art.11	Organizzazione e gestione del servizio	8
Art.12	Qualità Contrattuale, tecnica e connessa agli obblighi di servizio pubblico.....	9
Art.13	Pubblicità e sponsorizzazioni	10
Art.14	Gestione del bar punto ristoro ed attività commerciali	11
Art.15	Obblighi del concessionario	12
Art.16	Manutenzione ordinaria.....	14
Art.17	Efficienza di impianti ed attrezzature.....	15
Art.18	Lavori di messa a norma e di manutenzione straordinaria	16
Art.19	Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori	17
Art.20	Ulteriore utilizzo degli impianti	17
Art.21	Immodificabilità del centro sportivo polifunzionale	17
Art.22	Permessi e licenze	17
Art.23	Gestione parcheggi	18
Art.24	Oneri a carico del Comune di Campegine.....	18
Art.25	Attività organizzate dal comune.....	18
Art.26	Ispezioni e controlli	18
Art.27	Rispetto delle normative vigenti.....	19
Art.28	Formazione del personale.....	19
Art.29	Entrate e altre condizioni economiche di esecuzione dei servizi	20
Art.30	Programma e rendiconto delle attività realizzate sull'impianto	20
Art.31	Controlli e vigilanza	21
Art.32	Penali	21
Art.33	Sub concessione e sub-appalto	22
Art.34	Restituzione degli immobili	23
Art.35	Interruzione del servizio.....	23
Art.36	Garanzia definitiva	24
Art.37	Responsabilità'	24
Art.38	Garanzie Assicurative.....	25
Art.39	Permessi e licenze	26
Art.40	Risoluzione del Contratto e decadenza	26
Art.41	Revoca della Concessione - Recesso.....	27
Art.42	Sostituzione dell'aggiudicatario	28
Art.43	Controversie – Foro competente – Clausola compromissoria.....	28
Art.44	Leggi e regolamenti.....	28
Art.45	Contratto e spese relative	28

a. Capitolato speciale

Art.46	Verbale di consegna – Scadenza della concessione	28
Art.47	Risoluzione per ragioni di pubblico interesse	29
Art.48	Tutela della privacy	29
Art.49	Obbligo certificato penale	29
Art.50	Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici	29
Art.51	Responsabile del progetto	29
Art.52	Trattamento dei dati personali	30
Art.53	Modifiche e integrazioni contrattuali	31
Art.54	Fallimento del Concessionario, risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione	31
Art.55	Protocollo di legalità	31
Art.56	Domicilio	33
Art.57	Comunicazioni	33
Art.58	Disposizioni generali e finali	33

Art.1 Natura ed Oggetto della Concessione

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 176, del Codice dei contratti pubblici, della gestione unitaria e complessiva dell'impianto sportivo comunale avente rilevanza economica del Centro Sportivo Polifunzionale di Campegine sito in via Sorte 2/A.

In particolare l'affidamento comprende:

- gestione, conduzione e manutenzione dell'immobile secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato e secondo quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara;
- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva, promozione del Centro sportivo e delle attività praticate presso di essa.

La finalità della presente concessione di servizi consiste nella gestione dell'impianto al fine di favorire la pratica di attività sportive, ricreative, del tempo libero e culturali ed eventualmente congressuali e fieristiche compatibili con la struttura dell'impianto di cui trattasi e quindi dovrà assicurare il funzionamento del suddetto impianto alle condizioni stabilite nel presente capitolato e con le finalità di permettere il regolare svolgimento delle diverse attività, in particolare la pratica sportiva, e di diffonderla nel territorio, consentendo in ogni caso l'uso pubblico.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune. In ogni caso, le attività relative alla gestione dell'impianto devono essere realizzate nel rispetto dell'offerta tecnica gestionale presentata in sede di gara.

Si precisa che per gestione si intende la gestione complessiva e funzionale dell'impianto sportivo per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimento, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo per tutta la durata dell'affidamento del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione spazi pubblicitari.

Il Concessionario deve utilizzare e far utilizzare l'impianto sportivo secondo principi di trasparenza, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e quant'altro necessario per garantire la funzione pubblica dell'impianto.

L'affidamento si configura come concessione di servizio di gestione di impianto sportivo con rilevanza economica.

Il concessionario assume il rischio operativo derivante dalla gestione dell'impianto come indicato nell'art.177 del D.lgs 36/2023

L'affidamento è soggetto all'applicazione della disciplina dei servizi pubblici a rilevanza economica non a rete ed a tal fine si richiama il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023 che individua espressamente per la prima definizione normativa gli impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022).

Art.2 Definizioni

Nel presente Capitolato sono usate le seguenti definizioni:

- Comune: il Comune di Campegine – Ente Concedente
- Concessionario: l'Operatore economico che stipula la Concessione con il Comune
- Capitolato: il presente documento

a. Capitolato speciale

- Contratto: il contratto stipulato tra il Comune e il Concessionario
- Codice: il Decreto Legislativo n. 36/2023
- DVR: Documento di Valutazione dei Rischi
- DUVRI: Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze
- RUP: Responsabile Unico del Progetto

Art.3 Descrizione dell'impianto

Il Centro Sportivo Polifunzionale di Campegine, oggetto della presente concessione, è sito nel comune di Campegine in via Sorte 2/A.

Aree esterne

Le aree esterne di pertinenza della struttura sportiva e destinate a parcheggio sono individuate al foglio 12 mappale, 631, 628,836, 843 e 845 del NCEU;

Edificio

L'edificio è individuato al foglio 12 mappale 844 del NCEU ed è così composto:

Piano interrato

Locali tecnici per gli impianti della piscina

Piano terra e Piano interrato

- palestra di mq. 1005 con tribune e relativi spogliatoi atleti ed arbitri
- locale infermeria
- magazzino palestra
- centrale termica, centrale elettrica e sottocentrale idrica
- ingresso di mq 355
- zona bar di mq 17,5 e relativi servizi
- zona reception di mq 17.5 con annesso ufficio di mq 12,00 e relativi servizi
- sala polivalente di mq 355
- zona piscina comprensiva di: ingresso, sala vasche di mq 373,00, spogliatoi uomini e donne, magazzino mq 11,00 e locale pronto soccorso piscina di mq 12,00
- n. 2 scale di accesso al piano primo di cui una integrata con ascensore

Piano primo

- palestra di mq 570 e relativi spogliatoi
- sala polifunzionale per attività sportive mq 150,00
- scala di accesso alla copertura dove sono collocati gli impianti tecnici

L'immobile è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come da verbale di consegna. Al termine il concessionario deve riconsegnare l'impianto, libero da persone e cose, in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause, salvo quanto espressamente pattuito.

Per la descrizione di dettaglio degli spazi si rimanda alle planimetrie di progetto depositate presso l'ufficio tecnico del Comune di Campegine.

Art.4 Durata della Concessione e modalità di affidamento

La durata dell'affidamento decorre dal 01/07/2024 fino al 30/06/2036 per un totale di n. 12 (dodici) anni. ai sensi dell'art. 178, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 la durata della concessione non è prorogabile, salvo il verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al

concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. In tal caso il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

È prevista esclusivamente la possibilità di proroga tecnica, ai sensi del comma 10 art.120 del Dlgs 31/3/2023 n.36, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara

Art.5 Finalità

1. Le finalità generali che devono essere perseguite nella gestione del servizio in oggetto sono le seguenti:
 - a) diffusione dell'attività fisica riconosciuta come diritto fondamentale dei cittadini di ogni fascia d'età e pratica dell'attività fisica come strumento per il benessere della persona e per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
 - b) incremento dei praticanti l'attività fisica;
 - c) promozione di stili di vita attivi, per la prevenzione della malattia e delle dipendenze, anche favorendo gli interventi volti a coniugare l'attività fisica con corrette abitudini alimentari, contrasto al doping;
 - d) promozione dell'attività fisica finalizzata all'integrazione ed alla partecipazione sociale e culturale, nonché come strumento di integrazione interculturale e multietnica fra le comunità in particolare per la fascia d'età 14-19 anni;
 - e) promozione dell'attività fisica ed organizzazione di attività e corsi rivolti in particolare alla popolazione ultrasessantenne;
 - f) promozione dell'attività fisica per i soggetti diversamente abili finalizzata al recupero della motricità nonché all'integrazione e partecipazione sociale;
 - g) diffusione di opportunità legate all'attività fisica e allo sviluppo di specifiche competenze tecniche per i soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale;
 - h) promozione delle attività educative per l'attività fisica negli istituti scolastici e in orario extrascolastico;
 - i) adeguamento degli impianti sportivi pubblici e delle loro attrezzature al fine dell'utilizzo da parte della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
 - j) tutela e valorizzazione delle tradizioni e delle vocazioni sportive locali, nonché dell'associazionismo e del volontariato sportivo;
 - k) organizzazione diretta o indiretta di iniziative o eventi di particolare rilevanza;
2. In particolare il Comune promuove:
 - a) le attività educative, formative, di aggiornamento e di perfezionamento rivolte agli operatori del settore correlate all'attività fisica;
 - b) l'integrazione funzionale delle strutture pubbliche, spazi, impianti ed attrezzature per la pratica dell'attività fisica;
 - c) l'integrazione degli interventi di cui al presente capitolato con le azioni in materia di politiche sociali e sanitarie. Nell'ambito di tali finalità, il Comune riconosce e promuove il raggiungimento dei seguenti obiettivi: diversificazione dell'attività (sportiva, non sportiva, educativa, sociale, aggregativa, riabilitativa, ecc.);
 - d) riqualificazione energetica (mediante presentazione di progetti o piani di razionalizzazione); miglioramento degli impianti; adeguamenti normativi alla struttura;
 - e) le azioni volte alla salvaguardia e riqualificazione dell'impianto sportivo e delle aree ad esso afferenti;
 - f) attività ricreative, di pubblico spettacolo.

Art.6 Valore presunto della concessione e corrispettivo

1. Il valore della concessione, stimato ai sensi degli artt. 14 e 179 del D. Lgs. 36/2023 è pari ad Euro 3.025.632,11 € per 12 anni di attività, calcolato sulla base della media dei ricavi degli ultimi due anni 2022 e 2023, dedotti dai conti di bilancio dell'attuale concessionario, integrato con le previsioni di cui al presente capitolato (quali un ampliamento degli spazi permanenti dedicati all'attività sportiva e al contributo straordinario derivante dal consumo sul posto dell'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici installati sul tetto dell'edificio). Nella media del fatturato non si sono volutamente inseriti gli anni 2020 e 2021 fortemente condizionati dall'emergenza sanitaria Covid-19.
2. Per la presente concessione non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n.81/2008; pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a € 0,00 (ZERO).
3. Il concessionario non riceverà alcun contributo pubblico diretto.
4. Il corrispettivo a favore del Concessionario consiste:
 - a. nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto di concessione ed ottenere remunerazione parziale degli oneri sostenuti attraverso la riscossione delle tariffe da parte degli utenti e delle società che utilizzano gli impianti;
 - b. nella riscossione delle entrate relative al bar ed alle attività commerciali;
 - c. nello sfruttamento dei diritti della pubblicità commerciale effettuata all'interno degli impianti.
 - d. Il concessionario avrà la possibilità di sfruttare economicamente l'impianto fotovoltaico installato sul tetto della struttura tramite "lo scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta. Si stima che l'energia prodotta dall'impianto porti ad un risparmio delle spese di energia elettrica pari ad € 25.000,00 annuali.
 - e. Il sistema tariffario è meglio dettagliato nel successivo art.10 del presente capitolato.
 - f. Tutti gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

Art.7 Avvio del Servizio

1. Dopo l'efficacia dell'aggiudicazione, si procederà alla sottoscrizione del contratto di concessione di servizi.
2. Il Comune, nei casi previsti dalla legge, potrà dare avvio all'esecuzione del contratto di concessione in via d'urgenza ai sensi del comma 9 art.17 Dlgs 36/2023, in pendenza della relativa stipula, alle condizioni tutte di cui al presente capitolato e relativi allegati e dell'offerta tecnica ed economica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara.
3. Con la stipula del contratto o, in caso di esecuzione d'urgenza, con la consegna anticipata dell'impianto, il Concessionario assume la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si impegna ad avviare il servizio alla consegna dell'impianto da parte dell'Amministrazione comunale, in modo da garantire la continuità della gestione. Il Concessionario si impegna a conseguire le necessarie autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dell'impianto sportivo. Tali adempimenti dovranno essere svolti successivamente all'eventuale esecuzione dei lavori obbligatori di messa a norma.
4. Il concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.
5. All'atto di consegna dell'impianto sportivo, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato dello stesso e delle relative certificazioni redigendo un apposito verbale di consegna redatto in duplice copia e sottoscritto dalle parti.

6. In caso di mancata attivazione del servizio nei termini previsti, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione.
7. Alla scadenza della concessione, ovvero entro i trenta giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza, disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente capitolato, il gestore è obbligato a riconsegnare l'impianto al Comune, comprese le addizioni e le migliorie, libero da persone e cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata. In caso di inottemperanza, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del gestore, rivalendosi sulla garanzia definitiva e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di legge.
8. Alla riconsegna, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale, di cui al precedente comma 5, con verifica dello stato dei luoghi.

Art.8 Direttore dell'impianto e personale necessario alla gestione

1. Il concessionario si impegna a garantire, permanentemente, la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza di impianti ed attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene e pulizia all'interno del centro sportivo polifunzionale, l'espletamento di tutte le attività: d'istruzione, formazione, promozione, assistenza e sorveglianza, necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del centro sportivo polifunzionale.
2. Per l'espletamento del servizio, il Concessionario deve avvalersi di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali e brevetti rilasciati dalle Autorità competenti in relazione alle mansioni da svolgere, secondo quanto previsto nell'Organigramma contenuto nell'offerta di gara e dalle normative vigenti in materia.
3. Il Concessionario deve designare, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale, un Direttore dell'impianto, quale responsabile unico nei confronti dell'Amministrazione stessa. Il Concessionario è tenuto altresì a fornire al Comune l'elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato, contenente dati anagrafici e i titoli di specializzazione.
4. Il Concessionario si assume ogni responsabilità in relazione a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per tutto il personale.
5. L'Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario.
6. Il Comune di Campegine potrà chiedere – ed il concessionario si impegna ad attuarlo entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta – l'allontanamento di quelle persone, dipendenti od incaricati, che, con il loro comportamento costituiscono ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento del centro sportivo polifunzionale.

Art.9 Programma di utilizzo

1. Il concessionario coordina la gestione complessiva dell'impianto nell'ottica della sua funzionalità, della promozione e della fruizione sportiva nonché dell'implementazione dell'offerta extra-sportiva e, dell'efficienza ed efficacia dei servizi offerti.
2. Il concessionario è tenuto a gestire, mediante la propria organizzazione l'impianto sportivo affidatogli garantendo la massima apertura in termini di orario e di periodo, il massimo utilizzo, la massima fruibilità e diversificazione delle varie attività sportive, secondo criteri propri dell'uso pubblico.
3. Il concessionario è tenuto a promuovere, coordinare, attuare, gestire e controllare tutte le attività relative all'utilizzo dell'impianto nonché lo sviluppo e promozione di attività agonistiche.
4. Il concessionario si impegna a rispettare il calendario e l'orario di apertura dell'impianto presentando nel "Progetto tecnico qualitativo", una programmazione che concili la presenza nelle strutture sportive di adeguati spazi per le attività sportive locali.

5. Il centro sportivo polifunzionale dovrà essere aperto a tutta la cittadinanza senza discriminazione con applicazione delle tariffe di cui al successivo art. 10. Il concessionario dovrà organizzare la distribuzione degli spazi e dei tempi di utilizzo della struttura per tutti i cittadini e le associazioni secondo un programma da comunicare all'Amministrazione Comunale entro il mese di luglio di ciascun anno. Il programma di utilizzo degli spazi da parte dell'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto offerto in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicato al concessionario entro il 31 (trentuno) di agosto di ogni anno.
6. L'amministrazione si riserva l'utilizzo gratuito della struttura per l'allestimento di eventi, organizzati direttamente o patrocinati, negli spazi indicati ed allestiti dal gestore, per attività ed iniziative di interesse collettivo per un numero massimo di 12 (dodici) giornate all'anno, previa comunicazione al concessionario almeno dieci giorni prima dell'evento. Potranno essere svolte anche manifestazioni non sportive quali eventi artistici, riunioni, congressi ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata. L'individuazione degli spazi, il loro allestimento e disallestimento sarà a carico del concessionario, mentre il personale di sala ed il personale tecnico, impiegato durante lo svolgimento dell'evento, dovrà essere fornito e/o sarà a carico degli organizzatori dell'evento stesso.
7. Il centro sportivo polifunzionale non potrà essere chiuso per più di 15 (quindici) giornate consecutive. Chiusure prolungate per eventuali manutenzioni dovranno essere concordate con il Comune di Campegine.
8. All'interno del centro sportivo polifunzionale potrà essere previsto lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali concerti, riunioni, congressi ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata, la struttura dell'impianto e la normativa di riferimento.

Art.10 Tariffe

1. Per l'utilizzo dell'impianto il gestore è autorizzato ad incassare dagli utenti un corrispettivo.
2. Le tariffe per l'utilizzo del Palazzetto (palestra ubicata al piano terra dotata di tribune e relativi spogliatoi atleti ed arbitri) saranno approvate annualmente dalla Giunta Comunale su proposta del Concessionario. Per l'amministrazione Comunale e le associazioni Sportive dilettantistiche e altre associazioni del comune di Campegine dovranno essere riservate massimo n. 600 ore annuali a tariffa agevolata oggetto di valutazione in sede di Gara, valido per tutta la durata della concessione. Tali ore, anche con utilizzo pomeridiano e serale, compreso l'utilizzo domenicale, saranno prevalentemente impiegate per lo svolgimento di allenamenti, partite e campionati.
3. Ogni proposta di tariffazione, per servizi erogati dal concessionario (accesso a corsi, sala pesi, attività ecc.) non compresi nel tariffario comunale, dovranno essere sottoposti al preventivo nulla osta del Servizio Sport del Comune di Campegine.
4. Tutti i proventi della gestione delle attività saranno riscossi ed incamerati dal concessionario nel rispetto degli obblighi di legge e pertanto ogni responsabilità tributaria o fiscale è a carico del concessionario e non potrà essere chiamato in causa il Comune. Il concessionario ha l'obbligo di riportare tutti i proventi di gestione delle attività nel bilancio consuntivo.
5. Il Gestore assicura la continua esposizione delle tariffe d'uso e accesso in luoghi ben visibili al pubblico fra i quali l'ingresso dell'impianto ed i locali adibiti a segreteria.

Art.11 Organizzazione e gestione del servizio

1. Le disposizioni contenute negli articoli del presente capitolato regolano la concessione del servizio unitamente a quanto previsto nel "Progetto tecnico-qualitativo", prodotto in fase di offerta di gara e che sarà allegato al contratto di concessione, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. La gestione del servizio dovrà essere condotta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività esercitate e particolare riguardo dovrà essere riservato all'osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell'ordine pubblico.
3. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva

nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di validità della concessione.

4. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza e cortesia, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto nel rispetto del calendario ed attività programmate.
5. Il Concessionario è tenuto ad intrattenere rapporti proficui con l'Amministrazione comunale, con le Associazioni sportive locali e con le scuole del territorio, dando la massima evasione alle richieste di servizi e collaborazioni compatibilmente con le attività programmate. Allo scopo di favorire l'accesso alle attività motorie di minori segnalati dai servizi sociali comunali, applicando anche forme di accesso gratuite, il concessionario si impegna ad intraprendere rapporti di collaborazione con i servizi sociali comunali.
6. Il Concessionario è consegnatario degli immobili, degli impianti, delle aree e di tutte le attrezzature e arredi esistenti, quali risulteranno dai verbali di consegna redatti all'inizio della gestione in contraddittorio tra i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e il Concessionario stesso.
7. Le attrezzature, i mobili e gli arredi deteriorati dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese del Concessionario.
8. È fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili, senza l'autorizzazione del Comune, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di decadenza della concessione, ripristino e risarcimento dei danni.
9. Per le attività di pubblico spettacolo, compatibili con l'uso degli impianti di tipo diverso rispetto alle attività sportive, dovrà essere richiesto ai competenti uffici comunali il rilascio dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi.
10. Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per l'acquisizione del parere della C.C.V.L.P.S., VV.FF., CONI o di altri eventuali organi di controllo. La gestione del servizio dovrà in ogni caso assicurare i seguenti servizi di base:
 - a) apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell'impianto;
 - b) conduzione di tutti gli impianti tecnologici;
 - c) pulizia dell'intero complesso sportivo;
 - d) manutenzione ordinaria;
 - e) cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti come individuate nella planimetria dell'impianto;
 - f) direzione amministrativa, tecnica, organizzativa;
 - g) attività di segreteria;
 - h) servizio di infermeria e soccorso immediato;
 - i) organizzazione attività sportive all'interno del palazzetto;
 - j) gestione attività di pubblico spettacolo;
 - k) manutenzione delle pertinenze esterne alla struttura, comprese le aree a verde.

Art.12 Qualità Contrattuale, tecnica e connessa agli obblighi di servizio pubblico

Ai sensi del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022" che attua le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto di regolazione dei servizi pubblici locali (D. Lgs. n. 201/2022) che ha previsto l'emanazione di atti per la regolazione del settore dei servizi pubblici locali, non a rete, di rilevanza economica, il soggetto gestore deve essere valutato nell'ambito dell'offerta tecnica e nella gestione del servizio da una serie di indicatori di qualità relativa all'attività contrattuale, tecnica e connessa agli obblighi di servizio pubblico. Di seguito

a. Capitolato speciale

sono elencati gli indicatori di qualità che saranno oggetto di valutazione in sede di gara e di verifica (annuale) durante l'attività di gestione:

INDICATORI DI QUALITA'		
Descrizione	Tipologia indicatore	Impianti sportivi
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati	quantitativo	SI

Art.13 Pubblicità e sponsorizzazioni

1. Il gestore potrà effettuare all'interno della struttura sportiva la pubblicità commerciale, nelle forme e secondo le modalità amministrative in vigore previste;
2. il gestore dovrà altresì provvedere agli adempimenti tributari e fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. L'Amministrazione comunale avrà facoltà insindacabile di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico allargato, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori. Il Concessionario è tenuto

a. Capitolato speciale

ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l'onere dell'imposta di pubblicità.

3. Il concessionario, comunque, si impegna affinché eventuali contratti di pubblicità non eccedano la durata della concessione.
4. Il concessionario concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita al Comune di Campegine per l'affissione di proprio materiale informativo pubblicitario, il cui contenuto non sia in contrasto o comunque di nocimento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario.
5. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.
6. Sono in ogni caso vietate le sponsorizzazioni/pubblicità riguardanti:
 - a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
 - b) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, comunque lesive della dignità umana;
 - c) pubblicità diretta o collegata alla produzione e /o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.

Art.14 Gestione del bar punto ristoro ed attività commerciali

Il concessionario nel rispetto delle norme legislative e dei Regolamenti comunali vigenti, all'interno dell'impianto oggetto dell'affidamento può:

- a. Aprire un servizio di bar-ristoro, presso il locale individuato in planimetria all'interno del centro sportivo polifunzionale. Il concessionario dovrà darne comunicazione preventiva al Comune di Campegine denunciando l'inizio dell'attività. Tale esercizio potrà essere espletato esclusivamente negli orari di apertura del centro sportivo polifunzionale. Ulteriori spese di arredo e adeguamento sono a totale carico del concessionario. Qualora ritenuto necessario dal concessionario, è consentito realizzare all'interno del centro sportivo polifunzionale altri punti di ristoro. E' data altresì facoltà di installare distributori automatici di bevande ed alimenti. Il Concessionario deve ottenere le autorizzazioni prescritte dalla legge sia per l'esercizio del bar punto di ristoro che per eventuali distributori di alimenti e bevande. Il servizio di bar potrà essere gestito direttamente dal Concessionario o affidato a terzi come previsto nel successivo articolo 24, con contratto che preveda una scadenza coincidente con la data della concessione e con modalità e condizioni riportate al comma precedente.
- b. richiedere l'autorizzazione all'esposizione e/o vendita del materiale compatibile allo svolgimento delle attività ivi praticate, durante le ore di apertura dell'impianto. Per la vendita di materiale diverso da quello indicato, sarà onere del concessionario acquisire le necessarie autorizzazioni e provvedere ad espletare le necessarie pratiche anche di ordine fiscale.

In nessun caso, concluso il contratto di concessione, l'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 può costituire vincolo nei confronti del Comune.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri, fiscali e non, relativi ai sopra citati esercizi, nonché l'accollo totale o il rimborso delle utenze ascrivibili a tali attività.

Il Concessionario rimane comunque responsabile di fronte al Comune di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi controversia che potrebbe insorgere tra il concessionario e gli eventuali soggetti esercenti attività nei locali dell'impianto sportivo.

Al termine dell'affidamento il concessionario non può accampare pretesa alcuna in ordine all'avviamento commerciale dell'esercizio nei confronti del Comune.

È fatto divieto in tutti i locali (interni ed esterni) oggetto del presente capitolato, installare macchinette per il gioco di azzardo di qualsiasi tipo.

- a. Capitolato speciale

L'espletamento del servizio dà diritto al concessionario di trattenere per se gli introiti derivanti dalla gestione.

Art.15 Obblighi del concessionario

1. Nell'ambito della gestione complessiva dell'impianto sono a carico del Concessionario i seguenti oneri, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, fermo restando quanto previsto in ogni caso nel "progetto tecnico-qualitativo" presentato in sede di offerta:
 - a. gestire il centro sportivo polifunzionale, garantendo la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igienicità della struttura e dei relativi servizi, restando, pertanto responsabile dei potenziali danni recati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza del Centro Sportivo Polifunzionale.
 - b. Provvedere ad Allestire e disallestire gli spazi individuati per eventuali incontri pubblici, convegni, manifestazioni fieristiche e spettacoli.
 - c. al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, alla sicurezza e al rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo;
 - d. stipulare apposite assicurazioni RCT, e ad essere a norma in ordine agli adempimenti di sicurezza che si renderanno necessari per lo svolgimento delle manifestazioni;
 - e. riconoscere ai residenti nel comune di Campegine una prelazione per l'acquisto degli abbonamenti, per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni precedenti la data di apertura delle iscrizioni.
 - f. Assicurare all'Amministrazione comunale l'utilizzo gratuito della struttura per l'allestimento di eventi, organizzati direttamente o patrocinati, negli spazi indicati ed allestiti dal gestore, per attività ed iniziative di interesse collettivo per un numero massimo di 12 (dodici) giornate all'anno, previa comunicazione al concessionario almeno dieci giorni prima dell'evento. Potranno essere svolte anche manifestazioni non sportive quali eventi artistici, riunioni, congressi ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata. L'individuazione degli spazi, il loro allestimento e disallestimento sarà a carico del concessionario, mentre il personale di sala ed il personale tecnico, impiegato durante lo svolgimento dell'evento, dovrà essere fornito e/o sarà a carico degli organizzatori dell'evento stesso.
 - g. Organizzare almeno due eventi out-door (ex camminate, corsa, bici ecc), da organizzare eventualmente con la collaborazione di associazioni sportive del comune di Campegine, da svolgersi all'interno del territorio comunale con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone così da promuovere l'attività sportiva a qualunque livello.
 - h. presentare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo, come meglio sotto specificato:
 - entro il 30 settembre trasmettere al Comune di Campegine il bilancio di previsione per la gestione dell'anno sportivo successivo;
 - entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione presentare al Comune di Campegine il bilancio consuntivo approvato congiuntamente al quadro delle attività svolte; il concessionario si obbliga altresì a fornire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune di Campegine avrà segnalato come necessari per il completo esame del bilancio.
 - i. custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento, sia dei fabbricati che degli ambienti esterni assegnati in uso;
 - j. garantire la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza del Centro Sportivo Polifunzionale;
 - k. sostenere le spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione;
 - l. adottare, nel servizio di pulizia dell'impianto, tutti gli accorgimenti a tutela dell'ambiente;

a. Capitolato speciale

- m. razionalizzare l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento;
 - n. conferire i rifiuti in modo differenziato secondo le modalità di raccolta adottate dal Comune;
 - o. garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza degli accessi e la custodia del Centro Sportivo Polifunzionale;
 - p. conduzione di tutti gli impianti tecnologici anche con affidamento a ditte specializzate;
 - q. sostenere le spese per energia elettrica, telefono, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti e per le relative conduzioni degli impianti tecnologici che il concessionario si dovrà intestare. Volturare a proprio nome i contatori ed i contratti relativi alle utenze necessarie al funzionamento del Centro Sportivo Polifunzionale, fatto salvo eventuali forniture in cui non è possibile procedere alla volturazione, ma in cui il concessionario si impegna a farsi carico della spesa sostenuta.
 - r. spese per il materiale d'uso e di conduzione amministrativa;
 - s. manutenzione ordinaria;
 - t. manutenzione e taglio delle superfici a verde e delle aree di pertinenza, potatura alberi, arbusti, siepi, con la periodicità necessaria con mezzi adeguati;
 - u. ad eseguire gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
 - v. realizzazione degli interventi di manutenzione ed opere di natura straordinaria come descritti al successivo art. 18 entro i primi tre anni dall'avvio della concessione;
 - w. gestione del personale - provvedere alle spese relative alla corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale dipendente e per ogni forma di rapporto di lavoro autonomo;
 - x. assumere, in modo esclusivo, diretto e totale ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente la gestione del servizio;
 - y. spesa relativa al pagamento di imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti gli impianti e le attività in concessione;
 - z. spese per polizze assicurative;
 - aa. spese contrattuali;
 - bb. riscuotere tutte le tariffe relative all'utilizzo del Centro Sportivo Polifunzionale e ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso;
 - cc. utilizzare gli spazi interni e gli spazi pavimentati non destinati ad attività sportive di pertinenza della struttura conformemente a quelli presentati nell'offerta tecnico-qualitativa;
 - dd. rispettare, nell'organizzazione degli eventi sportivi con presenza di pubblico, il DM 30/06/2005 "Modifiche ed integrazioni al DM 18/03/1996 recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
 - ee. Il gestore ha l'obbligo, alla consegna dell'impianto, di installare un defibrillatore conforme alle prescrizioni della Legge 116/21 nonché di mantenere lo stesso in perfetta efficienza e di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo, garantendo la presenza di almeno un addetto durante gli allenamenti e in occasione di qualsiasi gara.
2. Per la gestione del centro sportivo polifunzionale in modo diverso e/o per attività diverse da quelle previste, dovrà essere richiesto ai competenti uffici comunali, di volta in volta, il rilascio dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi ed in particolare dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza. Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso alla predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione del parere degli organi di controllo predisposti.
3. Provvedere al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, alla sicurezza e al rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo;
4. ad informare gli utilizzatori dell'impianto, tramite apposita cartellonistica, delle regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal Piano di emergenza, dal Regolamento, dal presente capitolato e dai relativi allegati. Tali documenti dovranno essere conservati nell'impianto e, a richiesta, essere accessibili agli organi di controllo e all'utenza;

5. Il concessionario si impegna a valutare congiuntamente con l'Amministrazione Comunale, la realizzazione e la gestione di migliorie agli impianti e alle attrezzature sportive, fatto salvo il rilascio da parte degli organi competenti delle necessarie autorizzazioni. Ogni modifica sarà a beneficio del Comune senza diritto di ristoro per le somme spese a tal fine. Al termine della concessione, tutti gli interventi realizzati dal gestore sono acquisiti in proprietà piena ed esclusiva dall'Amministrazione Comunale senza alcun onere a carico della stessa.
6. Il Concessionario provvederà alla custodia e vigilanza dell'impianto, mediante proprio personale o mediante eventuale affidamento a terzi come previsto dall'art. 24.
7. Con l'inizio del rapporto contrattuale, il Gestore è immesso nella detenzione delle strutture, degli immobili e dei beni mobili posti negli stessi, appartenenti al Comune, che dovranno essere usati con la diligenza del buon padre di famiglia. Il concessionario è tenuto ad attivarsi affinché sia tale anche il comportamento dei propri collaboratori. Di questi e delle loro azioni od omissioni, il Concessionario risponde sempre e comunque, senza eccezione o deroga di sorta.
8. Il concessionario nei vari aspetti della gestione degli impianti dovrà uniformarsi alle direttive previste dai Criteri Minimi Ambientali ed in particolare:
 - a. ad effettuare le operazioni di gestione del verde pubblico e della fornitura di prodotti per la cura del verde nel rispetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde";
 - b. a rispettare nell'attività di organizzazione e realizzazione di eventi il Decreto del Ministro della transizione ecologica 19 ottobre 2022 "Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi";
 - c. a rispettare nella gestione ovvero nell'eventuale affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti il DM n. 51 del 29 gennaio 2021 e il Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti";
 - d. a rispettare nell'acquisizione di nuovi arredi il decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni.";
 - e. a rispettare il CAM relativo all'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022);
 - f. a rispettare il CAM relativo alle forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori in pelle (approvato con DM 17 maggio 2018, in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018);
9. Il Gestore ha l'obbligo di attivare un sito informativo internet, un servizio di posta elettronica ed una pec da comunicare all'Amministrazione Comunale per tutte le comunicazioni di tipo ufficiale.
10. Il Concessionario dovrà organizzare nell'ambito della gestione, qualsiasi attività ritenuta utile per la promozione e l'incremento delle presenze dei visitatori con particolare riferimento ad organizzazione di concerti, altre attività dello spettacolo, mostre, conferenze, convegni, iniziative culturali e promozionali; tutti i proventi derivanti da tali attività, sono di esclusiva competenza del Concessionario.

Art.16 Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dell'edificio e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura od

all'organismo edilizio, in modo da consegnare al Comune, alla scadenza del servizio, l'impianto in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

Il concessionario si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria degli stabili e delle aree a verde del centro sportivo polifunzionale, compresi gli impianti, le attrezzature, le dotazioni e tutte le pertinenze, garantendo il loro permanente buono stato manutentivo, la perfetta efficienza ed utilizzabilità nonché il loro stato di assoluta igiene e pulizia:

1. Il controllo e la manutenzione ordinaria dell'intero impianto sportivo, con relativi impianti tecnologici, attrezzature, dotazioni e spazi di pertinenza è a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario provvederà ai servizi di controllo e manutenzione ordinaria mediante proprio personale o mediante affidamento a terzi.
3. Il Concessionario deve predisporre uno specifico programma di manutenzione da esibire all'Amministrazione comunale ad ogni sua richiesta, con l'indicazione dei principali interventi di manutenzione effettuati. Il concessionario, inoltre, dovrà compilare un sintetico verbale su apposito registro che dovrà essere conservato presso il centro sportivo polifunzionale e consegnato al Comune di Campegine ogni volta che lo stesso chieda di prenderne visione. In detto registro dovranno essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito.
4. Al riguardo, in caso di contestazioni specifiche da parte del Comune di Campegine il concessionario è tenuto a dar seguito alle stesse, provvedendo ai necessari interventi, entro il termine assegnato dal Comune medesimo. Ove il concessionario non adempia, il Comune di Campegine potrà, a prescindere dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente concessione, procedere direttamente all'esecuzione degli interventi urgenti, ponendo la relativa spesa a carico del concessionario
5. Il concessionario dovrà provvedere ad assicurare altresì l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.
6. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.
7. Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.
8. Una puntuale rilevazione della specifica tipologia, dell'effettiva consistenza e dello stato di conservazione e funzionalità dei locali e dei beni oggetto della concessione, nonché l'entità degli interventi da effettuare e dei relativi oneri per garantire il regolare funzionamento dei locali e dei beni medesimi, dovrà essere effettuata dai concorrenti tramite preventivo Sopralluogo obbligatorio sulla struttura sportiva in concessione, funzionale alla presentazione delle offerte, secondo modi e termini di cui al Disciplinare di gara.
9. Il Comune di Campegine potrà compiere delle verifiche sullo stato di manutenzione dell'intero centro sportivo polifunzionale.

Art.17 Efficienza di impianti ed attrezzature

Nell'obbligazione di cui al precedente articolo "Manutenzione ordinaria" debbono intendersi compresi anche tutti gli interventi necessari a rendere e a mantenere gli impianti e le attrezzature del centro sportivo polifunzionale conformi alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle in materia di sicurezza, di tutela della salute e dell'igiene nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro. Il concessionario, quando previsto dalle normative, dovrà predisporre un locale o autoambulanza per il funzionamento di un servizio di pronto soccorso, nonché far fronte a tutte le incombenze poste a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 e successive eventuali modificazioni. Il concessionario rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune di Campegine per il corretto uso dell'impianto, stato di manutenzione ed oneri di gestione.

Art.18 Lavori di messa a norma e di manutenzione straordinaria

1. La manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo e degli impianti tecnologici oggetto della concessione, nel loro complesso, di norma, compete al Comune di Campegine. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza autorizzazione formale del Comune Campegine, Settore Patrimonio. Tuttavia, considerato che l'impianto sportivo realizzato nei primi anni 2000 ha necessità di interventi di manutenzione straordinaria in particolare volti all'efficientamento energetico dell'impianto e più in generale a manutenzioni riconducibili alla categoria SOA og1, si richiede al concessionario di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, da coordinare con l'amministrazione comunale, non inferiori a € 50.000 al netto di iva.
2. L'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria per efficientamento energetico e più in generale per opere riconducibili alla categoria SOA og1 che in sede di gara il Concessionario ha proposto, dovranno comprendere, a carico del concessionario medesimo:
 - a) la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi tutti i rilievi, le indagini, le prove e sondaggi propedeutici alla progettazione stessa, nonché ogni altro atto tecnico, amministrativo ed economico necessario per l'acquisizione di tutti i pareri essenziali per l'approvazione dei progetti stessi e per la loro realizzazione e collaudabilità;
 - b) la direzione dei lavori, la misurazione, l'assistenza e la contabilità;
 - c) il coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale, che in quella esecutiva;
 - d) la materiale realizzazione dei lavori;
 - e) il collaudo finale e l'eventuale adeguamento degli atti amministrativi (CPI, Aut. Pubblico Spettacolo, ecc.);
 - f) l'accatastamento e le altre variazioni catastali eventualmente necessarie;
 - g) gli eventuali oneri di allacciamento ai pubblici servizi a rete;
 - h) l'individuazione ed affidamento dei soggetti appaltatori dei servizi e dei lavori;
 - i) le imposte di legge.
2. Il Comune potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente ai lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.
3. Il Comune si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 28 o di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione della Concessione.
4. Al fine di facilitare la redazione dei progetti, il Comune mette a disposizione, per quanto possibile e gratuitamente, tipi, disegni, rilievi, altri elaborati già posseduti dalla stessa Amministrazione comunale.
5. Alla conclusione dei lavori dovranno essere consegnati al Comune:
 - a) certificato di regolare esecuzione o collaudo;
 - b) gli elaborati del "come eseguito" (as built) di tutti gli impianti e strutture;
 - c) tutte le certificazioni inerenti i materiali, i manufatti e gli impianti realizzati;
 - d) rendicontazione economica e fatture quietanzate per l'intero importo dei lavori eseguiti;
 - e) piano finanziario.
6. Il Concessionario dovrà realizzare i lavori suddetti, tenendo conto che gli stessi dovranno essere svolti o in modo da non interferire con la normale attività del palazzetto o, qualora comportino la sua chiusura straordinaria, durante la normale sospensione dell'attività sportiva per la pausa estiva.
7. Il Concessionario dovrà farsi carico di richiedere alle competenti autorità il rilascio e/o l'aggiornamento del certificato di prevenzione incendi e agibilità impianto. A tale scopo il concessionario si obbliga ad eseguire a proprie spese gli interventi meglio descritti nel progetto e nel computo allegati al presente capitolato. A conclusione dei lavori, da effettuarsi secondo quanto disposto nel presente articolo, il concessionario dovrà depositare copia delle certificazioni ottenute.

8. L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale degli interventi di manutenzione straordinaria non sarà garantita nel caso in cui la necessità degli interventi stessi sia derivata da inottemperanza da parte del Concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione o da incuria, disattenzione, incompetenza da parte del Concessionario stesso. Gli interventi causati da incuria degli utenti saranno eseguiti dal Concessionario, il quale fin d'ora è autorizzato a rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.
9. Qualsiasi ulteriore innovazione, modifica o miglioria che, a proprie spese, il Concessionario volesse apportare all'impianto nel corso della durata della presente concessione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Art.19 Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori

Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di almeno giorni 60 di calendario, a mezzo PEC, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile, in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune

Art.20 Ulteriore utilizzo degli impianti

1. Il concessionario può utilizzare l'impianto sportivo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione ed il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il concessionario deve preventivamente, ove richiesto dalla normativa vigente, richiedere il rilascio da parte del competente servizio comunale dell'apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi ed in particolare dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il gestore dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l'acquisizione del parere degli organi di controllo. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all'attività che il concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.
2. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, il concessionario deve provvedere, salvo diversa determinazione della Giunta comunale e previa espressa autorizzazione dei Servizi tecnici competenti qualora necessaria, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.

Art.21 Immodificabilità del centro sportivo polifunzionale

L'area e gli immobili devono mantenere per tutta la durata della concessione la destinazione prevista. E' fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili senza il consenso scritto del Comune di Campegine, così come è vietato il cambio di destinazione d'uso. In caso contrario, il Comune di Campegine avrà diritto di pretendere la messa in ripristino a spese del concessionario, oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso.

Art.22 Permessi e licenze

Il concessionario si obbliga a richiedere, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta, i pareri prescritti per l'esercizio delle attività da svolgere nel centro sportivo polifunzionale, evitando nel modo più assoluto che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli. Il concessionario si obbliga altresì a corrispondere i diritti e le tasse previsti in relazione alle attività svolte.

Art.23 Gestione parcheggi

Il parcheggio esterno, di pertinenza del centro sportivo polifunzionale, è considerato ad uso pubblico. Resta a carico del concessionario la manutenzione e la pulizia dell'area.

Art.24 Oneri a carico del Comune di Campegine

1. Il Comune è tenuto a provvedere direttamente, a propria cura e spese, agli interventi relativi alle opere di manutenzione straordinaria, con esclusione di quelli previsti dal presente capitolato e/o presentati in sede di gara dal concessionario; salvo che l'intervento sia reso necessario da fatto e colpa del concessionario, ivi compresa l'inadeguata manutenzione ordinaria o l'insufficiente controllo sul comportamento degli utenti. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare, sostituire parti anche strutturali della costruzione e delle infrastrutture nonché l'eventuale sostituzione degli impianti igienico sanitari e tecnologici.
2. L'esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al comma 1 dovrà essere comunicata al concessionario con un preavviso congruo rispetto alla tipologia degli interventi medesimi e svolgersi in maniera tale da recare il minor disagio possibile all'attività del concessionario. Nel caso in cui, per qualunque motivata ragione o per eventi imprevisi ed imprevedibili, l'esecuzione di tali interventi dovesse implicare una contrazione (anche prolungata) della fruizione dei beni concessi che si traduca in una limitazione dei servizi resi dal concessionario, ed in una conseguenziale riduzione del numero dei visitatori degli utenti, nulla sarà comunque dovuto a quest'ultimo da parte del Comune.
3. Il Comune di Campegine non provvederà a riparare danni occorsi in seguito a manifestazioni, eventi sportivi, di spettacolo, ludico-ricreativi o di qualunque altro genere organizzati dal concessionario, o da chiunque altro, a qualunque titolo e nemmeno al ripristino di danno conseguenti ad atti vandalici.

Art.25 Attività organizzate dal comune

1. Nell'ambito del numero di giornate di utilizzo gratuito riservate all'Amministrazione Comunale, (art.9 punto 6) il concessionario dovrà consentire lo svolgimento di iniziative ed eventi promossi, realizzati o patrocinati dal Comune, direttamente o tramite soggetti terzi da questo individuati, da comunicare di volta in volta al concessionario con un congruo preavviso, il quale determinerà anche le relative modalità di utilizzo individuando e/o sistemando gli spazi ritenuti idonei allo svolgimento delle manifestazioni;
2. Il Concessionario deve rendere disponibile la totalità dell'impianto, compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie;
3. Il Concessionario dovrà favorire la collaborazione con le Associazioni del territorio che l'Amministrazione comunale intenderà coinvolgere nel progetto gestionale.
4. In concomitanza di tutte le iniziative di cui ai precedenti commi, il concessionario sarà tenuto a garantire al Comune la propria collaborazione operativa e lo svolgimento di tutte le mansioni di supporto necessarie al buon esito di tali eventi, nonché l'ordinario espletamento di tutti i servizi di cui al presente Capitolato, senza alcun onere economico aggiuntivo.

Art.26 Ispezioni e controlli

Il Comune di Campegine, a mezzo dei propri funzionari incaricati, avrà il diritto di accedere al centro sportivo polifunzionale ed ai vari fabbricati o locali, in qualunque momento, allo scopo di accertare:

- a) l'esatta osservanza da parte del concessionario delle condizioni previste nella presente concessione;
- b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia. A tale proposito il concessionario si

a. Capitolato speciale

impegna a tenere un registro su cui dovranno essere annotate tutte le opere di manutenzione, da esibire in sede di controllo. Il medesimo registro dovrà essere firmato dalle ditte abilitate quando eseguono interventi sulle strutture del centro sportivo polifunzionale.

- c) A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati, il Comune di Campegine può intimare al concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti ai sensi della presente concessione. Se si dovessero verificare gravi deficienze e se il concessionario, regolarmente diffidato, non dovesse ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune di Campegine avrà facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio gli interventi addebitandone le spese, maggiorate del 10%, al concessionario.

Art.27 Rispetto delle normative vigenti

1. Al presente capitolato di gestione non è allegato il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) previsto [dall'art. 26 comma 3, del D. Lgs. 81/2008](#) e s.m.i., in quanto, da una attenta valutazione, non si ravvisano rischi da interferenze, poiché la gestione dell'impianto sportivo è interamente affidata al Concessionario, comprese le manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale.
2. Sarà cura e responsabilità del Concessionario mettere in atto tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal [D. Lgs. 81/2008](#) e s.m.i., in caso di interferenze.
3. Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge compresa la formazione del personale, con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici ([D.M. 37/2008](#)), alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ([D. Lgs. 81/2008](#)), alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M. 24/08/1996) e alle norme antincendio (D.M. 10/03/1998 e D.P.R. 151/2011) ed alle loro successive modificazioni ed integrazioni.
4. In particolare:
 - a) il concessionario assume l'obbligo di ottemperare, per le finalità a cui gli immobili comunali sono destinati, a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando a tal fine espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito;
 - b) il concessionario dovrà predisporre ogni pianificata azione finalizzata al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza; a tali fini, il concessionario dovrà predisporre ed attuare un piano operativo di sicurezza relativo alle attività da svolgere nell'ambito dei servizi in concessione, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza [D. Lgs. 81/08](#) ss.mm.ii.;
 - c) sarà onere del concessionario, ad ogni effetto di responsabilità civile e penale per danni, far rispettare a chiunque le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché fornire ai soggetti che richiederanno l'uso delle strutture ogni specifica informazione e supporto per agevolare la conoscenza e l'applicazione delle norme di corretto utilizzo e di sicurezza;
 - d) sarà obbligo del concessionario procedere puntualmente a tutte le revisioni e certificazioni annuali e pluriennali previste dalla normativa vigente, sia per le attrezzature e gli impianti di proprietà del Comune sia per quelli eventualmente introdotti dal concessionario stesso.
5. Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui [all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08](#) e ss.mm.ii., il concessionario assume la qualifica di datore di lavoro committente, anche in relazione alla predisposizione del DUVRI, alla trasmissione di informazioni specifiche sui rischi e alla verifica di idoneità tecnico-professionale nel caso di eventuali affidamenti di lavori, servizi e forniture a terzi nel quadro dei propri obblighi contrattuali.

Art.28 Formazione del personale

1. Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela

del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il concessionario dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto della concessione.

2. La formazione del personale dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata lungo tutto il corso di vigenza del contratto e prevedere piani annuali di esecuzione.
3. Al termine di ogni corso, il concessionario dovrà trasmettere al Comune una relazione dei corsi effettuati, comprensiva dell'elenco delle presenze e degli attestati rilasciati.

Art.29 Entrate e altre condizioni economiche di esecuzione dei servizi

1. A titolo di corrispettivo del presente affidamento, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente capitolato e nei relativi allegati, nonché a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio legato alla gestione dei servizi medesimi.
2. Il Concessionario riscuoterà le tariffe da tutti gli altri utilizzatori dell'impianto sulla base delle concessioni d'uso rilasciate con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.
3. Ove si determini una alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, il concessionario, può avviare la procedura di revisione del piano economico finanziario, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 36/2023, dandone comunicazione scritta al Comune

Art.30 Programma e rendiconto delle attività realizzate sull'impianto

Il gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Campegine entro il 31 agosto di ogni anno, il palinsesto dell'impianto, contenente la programmazione per l'intero anno sportivo, di utilizzo degli spazi all'interno dell'impianto.

Il gestore ha altresì l'obbligo di trasmettere al Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, la seguente documentazione:

- a) Relazione descrittiva della situazione dell'impianto riassuntiva di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva conclusa (dal 1 luglio anno precedente al 30 giugno anno corrente), con il dettaglio dei relativi importi;
- b) i dati di sintesi sulla gestione economica dell'impianto nonché copia del bilancio economico e del conto economico consuntivo e preventivo riferiti alla gestione dell'impianto. La suddetta documentazione a consuntivo dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle voci di bilancio tale da evidenziare l'andamento economico della gestione dell'impianto. Tale relazione dovrà comprendere anche un dettaglio descrittivo degli introiti pubblicitari, delle sponsorizzazioni e dei contributi vari legati all'impianto con i rispettivi valori nonché degli introiti derivanti dai contratti stipulati con soggetti terzi;
- c) Relazione annuale consuntiva delle attività svolte nella stagione sportiva precedente nell'impianto che dovrà necessariamente contenere:
 - attività ed ore di utilizzo dell'impianto da parte del gestore;
 - numero degli atleti tesserati dal soggetto gestore con specifica indicazione anche del numero dei tesserati alla relativa federazione di affiliazione che hanno svolto corsi e attività nell'impianto;
 - attività ed ore di utilizzo dell'impianto da parte di ogni altra associazione sportiva fruitrice;
 - riepilogo delle iniziative varie, campionati e manifestazioni svolte;
 - numero degli addetti, elenco dei nominativi degli stessi, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo;
 - idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti, ovvero la dichiarazione del Presidente sulla

a. Capitolato speciale

- tipologia di personale impiegato dall'associazione, tipologia del rapporto di lavoro o collaborazione instaurato e regolarità dei compensi corrisposti a collaboratori;
- riepilogo degli importi fatturati e saldati relativamente ai consumi (bollette gas, energia elettrica, acqua), risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, e copia delle relative fatture;
 - rilevazione puntuale del set di indicatori di qualità introdotti dal Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 639 del 31 agosto 2023, recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”* che attua le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto di regolazione dei servizi pubblici locali (D. Lgs n. 201/2022);

Dovrà inoltre essere trasmesso:

- a) Quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze RCT/RCO e incendio
- b) altra documentazione da trasmettere a mezzo PEC su richiesta del Servizio Sport (DVR – DUVRI Impianto, Piano di Emergenza, Certificazione Defibrillatori, Omologazioni, Abilitazioni, etc.).
- c) Il gestore deve fornire, a fini tecnico-statistici e di verifica, i dati relativi all'utenza con le modalità e tempistica indicate dal Servizio Sport.

Art.31 Controlli e vigilanza

1. L'Amministrazione comunale vigila sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario del servizio, effettuando verifiche periodiche per valutare l'attività di promozione dell'impianto sportivo, la qualità e la quantità dei servizi resi, nonché il rispetto degli oneri di pulizia e manutenzione della struttura e degli impianti stessi.
2. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso Concessionario dal presente capitolato, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, l'Amministrazione contesterà gli addebiti al Concessionario dando un termine congruo per adempiere.
3. Se entro il termine assegnato, il Concessionario non adempirà a quanto richiesto ovvero non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione comunale applicherà le penali previste dal presente capitolato o provvederà d'ufficio addebitando al Concessionario la relativa spesa.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto Gestore, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono il concessionario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza.

Art.32 Penali

1. In caso di inadempienza da parte del Gestore agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate previa contestazione, le seguenti penali, fissate da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00:
 - a. Ritardo nell'avvio delle attività rispetto al termine di decorrenza contrattuale per cause imputabili al Concessionario, fino ad un massimo di 90 giorni decorsi i quali la concessione si intende risolta - € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
 - b. ritardata apertura dell'impianto (fino a due ore) € 150,00 per ogni episodio;
 - c. mancata esecuzione dei servizi di pulizia € 100,00 per ogni episodio;
 - d. mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza, ritardo nell'effettuare segnalazioni dovute in base al presente capitolato € 200,00 per ogni episodio;

a. Capitolato speciale

- e. sospensione del servizio all'utenza per decisione unilaterale del Concessionario non determinata da motivi di forza maggiore € 500,00 per ogni giornata di sospensione ingiustificata;
 - f. interruzioni del servizio imputabili a mancata manutenzione, pulizia, € 500,00 per ogni interruzione;
 - g. mancata manutenzione ordinaria € 500,00 per ogni accertata violazione;
 - h. per l'inosservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa € 500,00 fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo;
 - i. Assenza delle figure professionali richieste dalla normativa nazionale e regionale per la conduzione dell'impianto - € 500,00 per ogni accertata violazione;
 - j. per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso incaricati dell'Amministrazione comunale di vigilare sull'operato del concessionario € 150,00 per ogni singola contestazione.
 - k. Altri inadempimenti agli obblighi del presente Capitolato e relativi allegati non previsti ai punti precedenti € 500,00 per ogni accertata violazione;
2. Salva l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente o tramite ditta specializzata agli adempimenti trascurati dal gestore ponendo a carico dello stesso i relativi costi.
 3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, tramite PEC, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione.
 4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
 5. Le penalità sono notificate al Gestore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al domicilio legale indicato o a mezzo PEC che il Gestore stesso dovrà indicare nel contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità viene introitato in apposito capitolo in conto entrate del bilancio comunale.
 6. Le penali verranno discrezionalmente incamerate tramite la cauzione definitiva con escussione anche in via parziale e l'obbligo da parte del Concessionario della sua reintegrazione.

Art.33 Sub concessione e sub-appalto

1. Salvo quanto previsto al comma successivo, è fatto divieto di sub concedere a terzi i servizi di gestione dell'impianto oggetto della presente concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione.
2. E' consentito al Concessionario, previa comunicazione, tramite PEC, al Servizio Sport, di avvalersi di soggetti terzi:
 - a. per le attività accessorie di cui all'art. 14, c.1 lettere a) e b) del presente Capitolato;
 - b. per la gestione di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva;
 - c. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.
3. Le seguenti prestazioni contrattuali possono essere sub-appaltate: servizi di custodia, vigilanza e pulizia, attività di manutenzione. Il sub-appalto è disciplinato dagli artt. 119 e 188 del D.lgs 36/2023 cui espressamente si rinvia.
4. Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Servizio Sport, a mezzo PEC, tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, copia dei contratti di cui ai commi 2 e 3. La durata di detti contratti non può eccedere il periodo di concessione dell'impianto.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate a terzi non può formare oggetto di ulteriore sub affidamento.
6. Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune.

7. Il sub-contraente/appaltatore e il Concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto del sub-contratto.

Art.34 Restituzione degli immobili

1. Alla scadenza del contratto il Concessionario deve riconsegnare all'Amministrazione comunale l'impianto sportivo comprensivo di eventuali addizioni. Gli immobili e mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità, salvo il normale deterioramento d'uso.
2. Gli interventi migliorativi degli impianti, una volta realizzati, vengono, infatti, acquisiti in proprietà dall'Amministrazione comunale per accessione ai sensi dell'articolo 934 Codice Civile.
3. Eventuali immobili o lavori realizzati senza il preventivo assenso dell'Amministrazione comunale non daranno in nessun caso diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario neppure sotto forma di rimborso per la parte dell'investimento non ammortizzata. In ogni caso, alla scadenza del contratto, l'Amministrazione comunale ha diritto di pretendere la messa in ripristino a spese del Concessionario oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso. La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso del contratto, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.
4. Il Concessionario deve, comunque, riconsegnare gli immobili, indipendentemente dall'esistenza di eventuali suoi crediti e quindi senza poter vantare il diritto di ritenzione.
5. Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, l'Amministrazione comunale procederà allo sgombrò d'ufficio ed al ripristino delle condizioni di funzionalità a spese del Concessionario.
6. Se in occasione della riconsegna degli immobili, all'Amministrazione comunale risultasse, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria, il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione comunale un corrispettivo per la loro sistemazione.
7. In caso di esecuzione parziale di lavori eventualmente previsti a carico del Concessionario, alla scadenza anticipata del contratto l'Amministrazione comunale sarà autorizzata a porre termine agli stessi, apportando, se del caso, modifiche al progetto. Il Concessionario, non potrà vantare diritto alcuno neppure per arricchimento senza causa per i lavori realizzati e/o i progetti presentati e non terminati.
8. Il concedente non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

Art.35 Interruzione del servizio

1. Il servizio oggetto del presente contratto non può essere sospeso per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario.
2. Al Gestore potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione, per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione oppure direttamente collegati allo svolgimento delle attività, nel caso in cui ciò si rendesse necessario:
 - a. per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
 - b. per cause di forza maggiore che rendano l'impianto inagibile e impongano la sospensione delle attività.
3. Il Gestore si impegna comunque a rispettare le norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali, in relazione alle prestazioni minime da assicurare in caso di sciopero al fine di garantire la continuità nella gestione delle attività e nell'erogazione dei servizi sulla base di quanto previsto

nel presente capitolato.

Art.36 Garanzia definitiva

1. Ai sensi [dell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 36/2023](#), è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale da stipularsi secondo le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del D.lgs 36/2023
2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.lgs 36/2023
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente quanto indicato nel comma 7 art.117 del D.lgs 36/2023
4. La durata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere svincolata secondo le modalità previste dal comma 8 art.117 del D.lgs 36/2023.
5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo a seguito di espressa lettera liberatoria del Comune ed è presentata in originale a quest'ultimo prima della formale sottoscrizione del contratto.
7. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per:
 - a. l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario;
 - b. provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi ove vengono prestati i servizi.
8. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli importi successivi da corrispondere al concessionario.

Art.37 Responsabilita'

1. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, della gestione dell'impianto sotto il profilo tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale nonché nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
3. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
5. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici comunali. Il Comune sarà esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
6. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
7. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art.38 Garanzie Assicurative

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti connessi all'esercizio dell'impianto in concessione e al comportamento del proprio personale, in relazione alle mansioni rispettivamente assunte a vario titolo, comprese quelle di responsabili della sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, mallevando integralmente il Comune di Campegine ed i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi responsabilità, azione, pretesa o richiesta risarcitoria - presente e futura - da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, per effetto della gestione dell'impianto.

Il Concessionario è pertanto tenuto a rispondere di tutti gli eventuali danni, alle persone e/o alle cose, cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività - comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti - che formano oggetto del servizio e per l'intera durata dell'appalto.

A tal fine il Concessionario si obbliga, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dell'attività, a stipulare - ovvero a comprovare di possedere, in corso di validità - con primarie compagnie assicuratrici, idonei contratti assicurativi che prevedano espressa rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune, dipendenti e amministratori per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse, come di seguito specificato:

- a) polizza assicurativa Incendio e rischi complementari per la copertura dei danni subiti dall'immobile concesso in gestione e dai beni (impianti, materiali e attrezzature) che ne costituiscono dotazione, per fatto o causa riconducibile al Concessionario o a persone delle quali lo stesso debba rispondere, che preveda le seguenti partite e somme assicurate:
 - 1. € 5.000.000,00 sopra la garanzia "Rischio Locativo" riferita all'immobile oggetto della concessione;
 - 2. € 30.000,00 sopra la garanzia "Contenuto" sopra i beni mobili oggetto della concessione;
 - 3. € 500.000,00 sopra la garanzia "Ricorso terzi";
- b) polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi (RCT) o subiti da prestatori d'opera (RCO) recante, nella descrizione del rischio assicurato, l'espresso richiamo all'attività di gestione complessiva del centro sportivo polifunzionale, compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività e servizi accessori e complementari alla concessione medesima, senza eccezioni.

Il predetto contratto assicurativo RCT/RCO deve prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente:

Per la RCT

- € 5.000.000,00 per sinistro, con i limiti di seguito indicati:
- € 5.000.000,00 per persona che abbia subito danni per morte o lesioni;
- € 5.000.000,00 per danni a cose;

per la RCO

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero di prestatori infortunati, con il limite di
- € 3.000.000,00 per ogni infortunato.

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'estensione della copertura assicurativa per i seguenti rischi:

- a) danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande, anche mediante distributori automatici;

a. Capitolato speciale

- b) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- c) danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- d) danni arrecati alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato
- e) estensione del novero dei terzi al Comune e delle sue istituzioni e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- f) alla RC per i danni a terzi derivanti da fatti od omissioni delle persone – dipendenti e non – della cui opera il Concessionario si avvalga per l'espletamento delle attività;
- g) estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e prestatori di lavoro o addetti di ditte terze nonché a tutte le persone fisiche che partecipino a lavori complementari ai servizi oggetto di affidamento;
 - appaltatori/subappaltatori e rispettivi prestatori di lavoro;
 - consulenti amministrativi, tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed ai rispettivi prestatori di lavoro o addetti.

Costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento dell'ammontare dei danni – ovvero di parte di essi – che non risultino risarcibili dall'assicurazione in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a fornire tempestivamente al Servizio Sport una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza.

Copia integrale di tutti i contratti assicurativi di cui al presente articolo (condizioni generali ed eventuali integrative o aggiuntive) dovrà essere consegnata al Servizio Sport prima della stipula del contratto.

Art.39 Permessi e licenze

1. Tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per la gestione dell'impianto e delle attività sportive oggetto del presente capitolato devono essere richieste ed intestate al concessionario il quale è tenuto ad espletare in proprio gli adempimenti preliminari. Sempre il concessionario deve provvedere nei tempi prescritti al loro eventuale rinnovo.
2. Il concessionario è tenuto all'esercizio dell'attività gestionale nel rispetto di tutte le normative ed i regolamenti vigenti in materia di concessione, procedendo al disbrigo delle relative pratiche burocratiche e amministrative, senza alcuna responsabilità a tal riguardo a carico del Comune.
3. Il concessionario dovrà risultare in possesso, al momento dell'attivazione del servizio, di tutte le autorizzazioni che si rendano necessarie per l'espletamento della gestione ai sensi delle normative vigenti, nonché provvedere, a proprie spese, alla preventiva acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, concessioni, licenze ed altre certificazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione del contratto.
4. Il concessionario dovrà, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto agli adempimenti suddetti.

Art.40 Risoluzione del Contratto e decadenza

1. Qualora nel corso di durata del contratto vengano accertate più inadempienze di gravissima entità, l'Amministrazione comunale procederà a contestare le stesse per iscritto a mezzo Posta elettronica certificata o raccomandata A/R, diffidando il Concessionario a conformarsi alle prescrizioni contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida. Il

a. Capitolato speciale

Concessionario, entro lo stesso termine perentorio di giorni 15, potrà fornire le proprie controdeduzioni sempre a mezzo pec o raccomandata A/R. Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse continuare a permanere, ovvero le giustificazioni addotte risultassero non soddisfacenti o esaustive, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale, considerare risolto di diritto il rapporto con incameramento della cauzione prestata.

2. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti ipotesi:
 - a. ragioni di pubblico interesse determinate dalla Pubblica Amministrazione con provvedimento motivato;
 - b. cessione del contratto di concessione a terzi;
 - c. inosservanza delle norme previste nel capitolato riguardo la sub concessione art.35 del capitolato;
 - d. reiterato ovvero non motivato impiego di personale non dipendente del Concessionario;
 - e. riscontrata violazione ripetuta delle norme di prevenzione e sicurezza sanzionata dagli organi di controllo competenti;
 - f. grave ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
 - g. inosservanza delle leggi riguardanti il personale dipendente o mancata applicazione dei contratti di lavoro;
 - h. tutti i casi in cui il comportamento reiterato del Concessionario risultasse gravemente pregiudizievole per l'immagine ed il decoro dell'Amministrazione comunale;
 - i. interruzione non motivata del servizio, salvo i casi di forza maggiore;
 - j. dichiarazione di fallimento dell'aggiudicatario;
 - k. messa in liquidazione del Concessionario o cessione dell'attività e/o ramo d'azienda senza il parere favorevole del Comune;
 - l. negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
 - m. inadempimento degli impegni relativi alla realizzazione delle opere e/o alla mancata presentazione delle certificazioni di legge previste e/o del collaudo lavori;
 - n. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - o. qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste nel presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate, previa diffida scritta;
 - p. commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l'affidabilità del Gestore.
 - q. perdita dei requisiti richiesti per l'affidamento della concessione o apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario; in caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici si applica [l'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023](#);
 - r. sopravvenute cause [art. 190 del D. Lgs. 36/2023](#);
 - s. presenza di morosità nei confronti del Comune.
3. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R; in tale ipotesi l'Amministrazione comunale avrà il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario inadempiente. L'esecuzione in danno con affidamento del servizio a terzi verrà notificato al concessionario nelle forme previste e con l'indicazione dei nuovi termini dell'esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi senza per ciò dispensare il Gestore dalla responsabilità civile e penale in cui esso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto. In tal caso le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale saranno direttamente prelevate dal deposito cauzionale e, ove queste non fossero sufficienti, direttamente da eventuali crediti maturati.

Art.41 Revoca della Concessione - Recesso

1. L'Amministrazione comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
 - a. per rilevanti motivi di interesse pubblico;

a. Capitolato speciale

- b. per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario;
- c. per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.

2. Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 190 del D.lgs 36/2023 e s.m.i..
3. Nel caso in cui sia il Concessionario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dal riaffidamento del servizio di gestione dell'impianto e degli altri eventuali oneri secondo quanto indicato dall'art. 124 del Codice.
4. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Art.42 Sostituzione dell'aggiudicatario

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'aggiudicatario a causa di risoluzione del contratto o rinuncia all'aggiudicazione, l'Amministrazione comunale si riserva, alternativamente, di aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria ovvero procedere a nuovo affidamento a terzi.

Art.43 Controversie – Foro competente – Clausola compromissoria

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

Ai sensi del comma 2 dell'art.213 del D.lgs 36/2023 si da atto che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria.

Art.44 Leggi e regolamenti

1. Per tutto quanto non previsto nel contratto di concessione, si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle vigenti normative in materia.
2. Il Concessionario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto.
3. Il Concessionario è tenuto a rispettare Regolamenti e delibere comunali per quanto di competenza.

Art.45 Contratto e spese relative

1. Il contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18 com. 1 del D.Lgs. n.36/2023 a cura dell'ufficiale rogante e sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., a mezzo di firma digitale. A tal fine un rappresentante del Concessionario dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito, e preventivamente comunicato, provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante del Concessionario non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto, qualora anche in quest'ultimo caso il suddetto rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza del concessionario dall'aggiudicazione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto della concessione possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non sia possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
4. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere dallo stesso versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale e preventivamente comunicate.

Art.46 Verbale di consegna – Scadenza della concessione

Alla stipulazione del contratto di concessione dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti un verbale di consegna degli immobili e degli impianti, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza

dell'appalto stesso nelle medesime condizioni. Il concessionario si impegna a sostituire, a cura e spese proprie, i beni mobili non più utilizzabili a seguito di deperimento per uso od a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Comune di Campegine; resta salva la disciplina dei vizi occulti. Comunque il concessionario si impegna alla restituzione dell'intero complesso in buono stato, quale risultato di una diligente ed adeguata manutenzione. Ove non sia registrato il suddetto buono stato manutentivo, il Comune di Campegine opererà congrua ritenzione della cauzione di cui all'art. 36. Anche la riconsegna sarà fatta mediante la redazione di un verbale, in contraddittorio tra le parti.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Comune o del nuovo Concessionario.

Art.47 Risoluzione per ragioni di pubblico interesse

Il Comune di Campegine potrà sempre per motivi di pubblico interesse risolvere il contratto di concessione con preavviso non inferiore a sei mesi. In tal caso il concessionario sarà sollevato da ogni onere verso il Comune di Campegine e gli verrà corrisposto un equo indennizzo per le spese sostenute.

Art.48 Tutela della privacy

È fatto divieto al Gestore ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione comunale.

Art.49 Obbligo certificato penale

È fatto obbligo al Concessionario di richiedere ogni anno all'ufficio della Procura della Repubblica competente il certificato del casellario giudiziale relativo a tutti i soggetti impiegati alle proprie dipendenze e destinati a stare a stretto contatto con minorenni nello svolgimento delle proprie mansioni, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).

Art.50 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", pro tempore vigente, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria della concessione. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". Il regolamento all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Campegine (Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Regolamenti Comunali/Codice di comportamento)

Art.51 Responsabile del progetto

1. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile unico del progetto relativo al rapporto contrattuale disciplinato dalla presente Concessione, è il Responsabile del 2° Settore Affari Istituzionali, Servizi Scolastici Culturali

Sportivi di Campegine, dr. Barilli Mauro, presso il quale può essere presa visione degli atti di gara.

2. Il procedimento si conclude nei termini previsti dal contratto; in caso di inerzia, sono esperibili i rimedi previsti dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.

Art.52 Trattamento dei dati personali

1. La concessionaria, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili degli utenti o di terzi in genere, dei quali dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Dlgs. 196/2003 GDPR – Regolamento UE 679/2016. A tal fine il personale della ditta affidataria dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili, secondo quanto disposto dal Dlgs. 196/2003 GDPR – Regolamento UE 679/2016.
2. Il Comune non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui sopra.
3. I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs. 196/2003 GDPR – Regolamento UE 679/2016, per i soli fini inerenti la presente procedura di gara. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente e saranno conservati nelle banche dati dell'Ente, come titolare del trattamento, per cui si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e la protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, la ditta affidataria/concessionaria potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/2003 all'art. 15 del Regolamento U.E. 679/2016.
4. Il Committente rilascia, pertanto, al Concessionario l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e si precisa che:
 - a. *Premessa:* Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Campegine, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.
 - b. *Titolare del trattamento dei dati personali:* Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Campegine, con sede a Campegine, Piazza Caduti del Macinato., n. 1, cap 42040, Tel. 0522/676521.
 - c. *Responsabile della protezione dei dati personali:* Il Comune di Campegine ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepidait.it.
 - d. *Responsabili del trattamento:* Il Comune di Campegine può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla normativa.
 - e. *Soggetti autorizzati al trattamento:* I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
 - a. *Finalità e base giuridica del trattamento:* Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Campegine per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali saranno trattati dal Comune di Campegine esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al

a. Capitolato speciale

portale necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di Campegine, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

- b. *Destinatari dei dati personali*: I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.
- c. *Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE*: I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.
- d. *Periodo di conservazione*: I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene
- e. *Conferimento dei dati*: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità per cui vengono richiesti.

Art.53 Modifiche e integrazioni contrattuali

Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali ai sensi dell'art. 189 del D.lgs 36/2023 nell'esclusivo interesse del Comune, purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità del servizio e/o per risolvere aspetti di dettaglio della concessione

Art.54 Fallimento del Concessionario, risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

In caso di fallimento del Concessionario, di risoluzione o di cessazione per qualsiasi altra causa degli effetti del contratto, si applica alla concessione quanto previsto ai sensi dell'art. 190 del D.lgs 36/2023.

Art.55 Protocollo di legalità

Con delibera della Giunta Comunale di Campegine n.5 del 04/02/2012 è stata deliberata l'adesione, mediante l'approvazione del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici della Prefettura UTG di Reggio Emilia.

Con successiva delibera della Giunta Comunale di Campegine n.26 del 08/05/2024 è stata deliberata l'adesione all'Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici sottoscritto dal Prefetto di Reggio Emilia, dal Presidente della Provincia di Reggio Emilia e dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia nel cui allegato sono presenti le seguenti clausole contrattuali:

Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dall'amministrazione committente presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante/amministrazione committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3, in relazione a contratti e sub contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 84 e art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. In tale ipotesi a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni Prefettura UTG di Reggio Emilia amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti in denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 7 - La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p.

Il PROTOCOLLO DI LEGALITA' viene messo a disposizione di tutti i partecipanti unitamente agli atti di gara.

Art.56 Domicilio

1. Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali), il concessionario elegge e mantiene, per tutta la durata del contratto, domicilio legale presso il Comune di Campegine
2. Il concessionario ha l'obbligo di indicare al Comune una propria sede operativa cui quest'ultimo possa fare riferimento per le comunicazioni.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, qualsiasi comunicazione trasmessa all'impresa mandataria o al consorzio presso il suddetto domicilio si intende rivolta a tutte le imprese che svolgono il servizio costituenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio.
4. Ogni successiva variazione dovrà essere comunicata al Comune con un congruo preavviso mediante pec o Raccomandata A.R.

Art.57 Comunicazioni

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto, a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente previsto nel presente capitolato o concordato per iscritto dalle parti.

Art.58 Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti in materia contrattuale.